

COMUNE DI TORANO CASTELLO

87010 (Provincia di Cosenza)

ORDINANZA n.27/2010

Prot.n.3383

Oggetto: rimozione delle fioriere e dei vasi di tipologie diverse che insistono sui marciapiedi e sul suolo pubblico dei centri abitati di questo Comune.

IL SINDACO

Preso atto che su alcuni marciapiedi e su alcune vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio insistono fioriere e vasi di tipologie diverse e che gli stessi sono lasciati in stato di abbandono con conseguente ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti che possono essere causa di propagazione di vegetazione infestante con conseguenti problematiche igienico-sanitarie;

Che in diversi casi la tipologia di piantumazione, ad esempio piante grasse con aghi o sostanze urticanti, può essere causa di situazioni di pericolo soprattutto per le fasce deboli di utenza, quali bambini e persone anziane;

Che in molteplici situazioni, fioriere e vasi rappresentano impedimento alla libera circolazione pedonale sui marciapiedi, senza garantire lo spazio minimo libero necessario, previste dalle normative di riferimento, nonché situazione di intralcio alla circolazione veicolare in caso di posa sulla carreggiata rappresentando conseguenti situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire ogni possibile danno alla salute e sicurezza pubblica;

Visti: Il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; la Legge n. 689/1981 e ss.mm.;

ORDINA

La rimozione delle fioriere e dei vasi di tipologie diverse che insistono sui marciapiedi e sulle vie pubbliche o di pubblico passaggio dei centri abitati di Torano Castello Centro, delle frazioni Sartano e Torano Scalo, entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza.

E' consentito posizionare, a scopo ornamentale, vasi o fioriere, sul suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, contenenti piante da fiore di stagione, sempre che le stesse non intralciano la circolazione pedonale e stradale, previa autorizzazione rilasciata dal Comune – Settore Tecnico della Viabilità.

Gli eventuali trasgressori saranno soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, oltre al ripristino dello stato dei luoghi interessati entro giorni 7 dall'accertamento da parte degli Agenti dell'Ufficio di Polizia Municipale, incaricati dell'esecuzione della suddetta Ordinanza.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra senza aver provveduto agli obblighi imposti, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno del trasgressore ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.

DEMANDA

All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione all'albo pretorio del presente atto nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Al personale dell'Ufficio di Polizia Municipale ed agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Catanzaro o proporre, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 11 maggio 2010

IL SINDACO

(Dott. Sabatino CARIATI)